

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONAFINI e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1967

Delega al Governo per la regolamentazione delle assunzioni di personale per esigenze eccezionali della Pubblica Amministrazione e per l'inquadramento tra il personale non di ruolo del personale straordinario in servizio da data anteriore al 10 marzo 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Costante orientamento legislativo dal 1947 in poi fu quello di vietare assunzioni di personale non di ruolo, in ossequio al dettato costituzionale che sancisce il principio che « agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Tale principio si è estrinsecato in una serie di norme che, a partire dall'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, hanno stabilito il divieto assoluto di nuove assunzioni, salvo il rispetto delle norme relative ai mutilati di guerra, prevedendo, nel contempo, gravi sanzioni a carico dei responsabili di nuove assunzioni.

Tuttavia, l'emanazione di norme di deroga a tale divieto ha reso possibile il dilagare del fenomeno delle assunzioni di personale straordinario a tal punto che può asserirsi che non vi sia pubblica Amministrazione che ne sia indenne.

Si citano, a titolo di esempio, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che, inizialmente effettuate per periodi non eccedenti i 90

giorni, sono state rinnovate, cosicchè il personale di cui trattasi è, in effetti, in servizio da circa tre anni.

Una tale situazione di disordine nella pubblica Amministrazione non è ulteriormente tollerabile in vista della riforma della pubblica Amministrazione che, oltre ad essere una necessità generalmente sentita, è anche uno dei punti programmatici del Governo.

D'altronde non è possibile, *sic et simpliciter*, procedere al licenziamento di migliaia di lavoratori che da tali precari impieghi hanno tratto finora di che vivere, sia per motivi d'ordine sociale, sia per le ripercussioni negative che una tale massa di disoccupati potrebbe ingenerare nel mercato del lavoro.

Si propone, quindi, di regolamentare le assunzioni a carattere stagionale in modo che le assunzioni stesse non possano in alcun modo trasformarsi in rapporto di lavoro permanente, stabilendo che ciascuna unità impiegata per lavori stagionali non possa prestare servizio più di tre mesi nell'anno finanziario.

Si propone, inoltre, di inquadrare il personale straordinario, che da data non posteriore al 10 marzo 1967 espliciti mansioni

proprie delle carriere impiegatizie, tra il personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in modo da eliminare una forma di bracciantato non compatibile con lo stesso decoro della pubblica Amministrazione.

Prefissati i criteri informativi, si propone il ricorso alla delega per la stessa natura tecnica del provvedimento proposto.

In quanto alla copertura dell'onere si fa presente che, trattandosi di consolidazione di una spesa che le Amministrazioni hanno finora sostenuto con i fondi stanziati in bilancio, è sufficiente che il Governo proponga le occorrenti variazioni compensative ai fini del trasporto di fondi dai capitoli di spesa cui finora ha fatto carico la spesa ai capitoli relativi alle retribuzioni al personale non di ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare i casi in cui, per esigenze eccezionali e non ricorrenti o a carattere stagionale, le Amministrazioni dello Stato potranno far luogo ad assunzioni di personale a contratto di diritto privato. In nessun caso le singole unità di personale così assunte potranno prestare servizio per periodi, anche non continuativi, che complessivamente superino un trimestre nell'anno finanziario. Dalla data di entrata in vigore della legge delegata cesserà di avere efficacia ogni altra disposizione che consenta assunzioni di personale non di ruolo, o a contratto di diritto privato, comunque denominato.

Con la stessa legge delegata sarà disciplinato l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, e del personale, anche a contratto di diritto privato, comunque in servizio. L'inquadramento sarà limitato al personale che, da data non posteriore al 10 marzo 1967, esplicitamente mansioni proprie delle carriere impiegatizie che saranno ritenute rientranti tra i compiti istituzionali e permanenti dell'Amministrazione di appartenenza

e sarà effettuato in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate. Si prescindereà dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro che, durante l'ultimo anno, abbiano prevalentemente espletato mansioni proprie della carriera esecutiva. Al personale così inquadrato saranno applicabili le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione composta da:

sei senatori e sei deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

sei rappresentanti del personale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non concernono il personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonchè il personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado.